

## AGEVOLAZIONI PER PIOGGE ALLUVIONALI

Con decreto del *Ministro delle politiche agricole e forestali del 19/06/2003* è stata riconosciuta l'esistenza del carattere eccezionale delle piogge cadute in agro di Manfredonia nel periodo **01/12/2002-28/02/2003**.

### Beneficiari

Gli operatori agricoli le cui aziende sono ubicate nelle località contraddistinte con i fogli di mappa nn. **40**, da **53 a 58**, da **67 a 71**, da **82 a 90** e da **104 a 109**.

### Agevolazioni

Agli operatori agricoli colpiti sono riconosciuti i benefici previsti dalla legge 185/92 e succ. modif. ed integr.:

? art. 3, comma 2, lett. a): contributi in conto capitale *fino all'80 per cento* del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento (*fino ad un massimo di € 25.000,00 per impresa*). In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985 (*il concorso pubblico negli interessi attualizzato deve essere contenuto nel limite contributivo sopra stabilito*);

? art. 3, comma 2, lett. b): prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento;

? art. 4, comma 1: il beneficio va richiesto con apposita domanda all'Istituto di credito;

La proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuato con le aziende agricole di cui all'art. 3, comma 1 della legge 185/92, è automatica per un massimo di 24 mesi e, comunque, fino alla erogazione del prestito di esercizio di cui all'art. 3, comma

2, lett. b). E' chiaro che, qualora non avvenga l'erogazione del prestito di esercizio di cui alla citata lett. b), decade anche il beneficio derivante dalla proroga consistente nel concorso nel pagamento degli interessi.

Termini:

le domande dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune entro il prossimo **17 agosto**.

Per informazioni: Ufficio agricoltura 0884/511901

L'Assessore alle AA.PP  
(Luca d'Errico)